



PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA PLOAGHE

Via Luigi Camboni 45 - 07017 Ploaghe (SS)
TELEFONO: 079449976 - CELLULARE: 3927394145
e-mail: crocegiallap@fiscali.it - PEC: crocegiallap@pec.it
C.F. 92004810906 - P.IVA 02894100904



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 3 DEL 18-11-2022

L'anno duemilaventidue addì 18 novembre alle ore 17:30 presso i locali della sede sociale in via Luigi Camboni n.45, è stata convocata l'Assemblea Generale della "P.A. Croce Gialla" per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione modifiche allo statuto sociale;
2. Programmazione attività natalizie, distribuzione calendari e Carnevale 2023;
3. Varie ed eventuali.

Preso atto che alle ore 17.30 non è presente il numero legale per ritenere valida la 1^a convocazione, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, dichiara deserta la seduta.

Alle ore 18.30 il Presidente, constatato che sono presenti n. 30 soci volontari (all. A), dichiara valida la seduta in 2^a convocazione.

Si specifica che l'assemblea è svolta in ottemperanza alle norme sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sul distanziamento sociale dettate dall'emergenza Covid-19.

P. 1 – Discussione ed approvazione modifiche allo statuto sociale;

Prende la parola il Presidente, il quale espone ai presenti le motivazioni che hanno portato alla formulazione di alcune modifiche allo Statuto Sociale, rese necessarie per l'adeguamento alle normative dettate dal nuovo codice del Terzo Settore ed a seguito della nota RAS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 17932 del 27/10/2022 con la quale comunica di non poter procedere alla transmigrazione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in quanto lo statuto non è conforme alla predetta norma.

Si procede con la lettura della proposta di modifica dello Statuto (all. B). Si precisa che una copia dello stesso è stata messa a disposizione di tutti i soci, nei giorni precedenti, sia in formato cartaceo che digitale.

Si evidenzia ogni singolo passaggio ed ogni modifica alla vigente versione, invitando i presenti ad intervenire in caso di dubbi o proposte.

La volontaria Achenza Giorgia, propone di modificare il tempo limite di convocazione dell'assemblea in caso di richiesta da parte di almeno 1/5 dei soci, portandolo a 30 giorni (art. 13 comma 3).

Per quanto concerne questo punto, si procede a votazione, con esito unanime favorevole.

Il Presidente, prosegue la lettura dello statuto, invitando i presenti a prendere la parola qualora ci fossero domande, proposte o dubbi. Non essendoci ulteriori interventi al riguardo, si procede a votazione per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, composto da titoli VIII e articoli 32.

L'assemblea approva le modifiche allo statuto con voto unanime favorevole.

P. 2 – Programmazione attività natalizie, distribuzione calendari e Carnevale 2023;

Prende la parola il Presidente, esponendo la sintesi della riunione tenutasi con le altre Associazioni di Ploaghe per l'organizzazione delle attività del periodo natalizio 2022.

La prima proposta è di prendere parte all'organizzazione per l'abbellimento del paese con addobbi a basso costo. La proposta viene accolta con entusiasmo dai presenti e si decide di creare un gruppo di lavoro per la realizzazione degli addobbi.

La seconda proposta è la partecipazione alla serata denominata "Magia del Natale", che si terrà a Ploaghe in data 17 Dicembre 2022. Ogni associazione dovrà allestire un proprio stand con la somministrazione di un prodotto. L'attività che viene proposta è quella di occuparsi della

preparazione di formaggio fuso e pizza frita. Come al punto precedente, si decide di creare un gruppo di lavoro che si occuperà della suddetta organizzazione.

La terza proposta è quella di organizzare, come di consueto, l'uscita dei Babbi Natale. La data prescelta è il 23 Dicembre 2022 con il classico percorso (visita alla Fondazione San Giovanni Battista, case di riposo Codrongianos, Florinas, Ploaghe, uscita della novena e prosecuzione dell'uscita verso piazza San Pietro). La proposta viene accettata all'unanimità.

Per quanto riguarda l'organizzazione del Carnevale 2023, viene esposta la sintesi della riunione organizzata con gli altri partecipanti alla realizzazione dei carri allegorici. Viene presentata l'idea di realizzare un carro per le sfilate di carnevale che viene accolta con entusiasmo. Anche per questo punto, verrà creato un gruppo di lavoro che si occuperà dell'organizzazione.

Il Presidente, informa i volontari circa il tema del calendario 2023. Verrà organizzata, una volta consegnati, una giornata in cui saranno distribuiti alla popolazione.



P. 3 - Varie ed eventuali

Il Presidente propone all'assemblea l'organizzazione dell'annuale pranzo sociale, chiedendo ai presenti se sono favorevoli alla realizzazione, suggerendo come data Domenica 11 Dicembre. La proposta viene approvata all'unanimità.

L'assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 20:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

REGISTRATO A SASSARI
il 09/12/2022 al. n. 2155 Serie 3
Esatto Euro ESATTO

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermegildo Soro



PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA PLOAGHE

Via Luigi Comboni 45 - 07017 Ploaghe (SS)
TELEFONO: 079449976 - CELLULARE: 3927394145
e-mail: crocegiallap@tiscali.it - PEC: crocegiallap@pec.it
C.F. 92004810906 - P.IVA 02894100904



ASSEMBLEA N° 3 DEL 18/11/2022

ALLEGATO AL VERBALE			FIRMA SEGRETARIO <i>Davencio Pilo</i>			
	VOLONTARI	pres.	ass.			
1	Achenza Giorgia	✗		41	Manghina Chiara	
2	Altieri Martina			42	Masala Maria	✗
3	Arras Jessica			43	Masala Massimiliano	
4	Arrica Angelica	✗		44	Masala Sabrina	
5	Arrica Peppina	✗		45	Matta Chiara	
6	Baule Anna			46	Me Antonio	
7	Baule Giuseppa			47	Mei Mattia	
8	Biddau Gino	✗		48	Muggiolu Mimmo	✗
9	Brundu Maria Antonia			49	Muraglia Simone	✗
10	Brundu Matteo			50	Nela Loredana	✗
11	Bruno Maria Vittoria	✗		51	Nieddu Antonio Maria	
12	Busellu Giammario	✗		52	Oggianu Noemi	
13	Cabigiosu Anna	✗		53	Pasca Daniela	✗
14	Camboni Antonello			54	Pecorini Maria Francesca	
15	Camboni Salvatorica			55	Pes Maria Angela	
16	Chessa Viviana			56	Pietrosanti Donatella	✗
17	Cidda Gabriele	✗		57	Pilo Caterina	
18	Corizia Antonella	✗		58	Pilo Domenico	✗
19	Cossu Marina			59	Pilo Flora	
20	Cossu Nicola			60	Pinna Marcello	✗
21	Dalerci Alessandro	✗		61	Piras Pietro	
22	Deiana Antonella	✗		62	Pischedda Cristina	✗
23	Del Rio Luca			63	Pistidda Luigi	
24	Del Rio Tonino	✗		64	Pulina Gavino	✗
25	Deriu Alessandro			65	Pulina Marilena	
26	Fadda Francesca			66	Pulina Paolo	✗
27	Fadda Mariangela			67	Quesada Bruna	
28	Ferrari Pamela			68	Quesada Giovanni	
29	Fiori Cosimo			69	Ruiu Laura	
30	Fiori Francesco	✗		70	Sanna Bastianino	
31	Fiori Maria Paola			71	Sanna Gavino	
32	Foccis Silvia			72	Santa Maria Michele	
33	Fruianu Cristian	✗		73	Sechi Giusy	
34	Iervolino Michele			74	Secchi Maria Giovanna	✗
35	Lampreu Matteo			75	Serra Adriana	
36	Ledda Piera	✗		76	Sini Maria Antonietta	✗
37	Liperi Giommaria			77	Solinas Maria Antonietta	
38	Lombardi Claudia	✗				
39	Lombardi Stefano	✗				
40	Machis Angela					



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
CROCE GIALLA PLOAGHE

Via Luigi Camboni 45 - 07017 Ploaghe (SS)
TELEFONO: 079449976 - CELLULARE: 3927394145
e-mail: crocegiallap@tiscali.it - PEC: crocegiallap@pec.it
C.F. 92004810906 - P.IVA 02894190904



STATUTO SOCIALE

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**CROCE GIALLA PLOAGHE**", di seguito indicata anche come "Associazione".

2 L'emblema dell'Associazione è costituito da uno scudetto raffigurante una croce gialla su fondo blu riportante il nome dell'Associazione e l'anno di fondazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di PLOAGHE in via Luigi Camboni n. 45. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di PLOAGHE non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4 Essa opera nel territorio della provincia di SASSARI, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

5 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

6 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CROCE GIALLA PLOAGHE ODV".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art.3 – Scopi e Finalità dell'attività sociale

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale in favore di terzi, di cui al successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
3. L'Associazione non ha fini di lucro, in quanto non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili devono essere impiegati per il compimento delle proprie attività statutarie.
4. L'Associazione si ispira ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Essa è civile, apartitica e laica. Partecipa ufficialmente a manifestazioni strettamente attinenti al suo carattere e al suo scopo.
5. Le cariche sociali e le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.
6. L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità, osserva il più assoluto altruismo verso chiunque senza riguardo al sesso, nazionalità, razza, condizione sociale, fede politica o religione.
7. L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) porgere pronto ed efficace soccorso nei casi di calamità ed infortuni sia pubblici sia privati;
 - b) estendere la propria azione a tutte le forme di beneficenza e assistenza;
 - c) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale e favorire l'integrazione sociale e delle diverse culture;
 - d) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;
 - f) collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sulla disabilità e su tutte le forme di dipendenza nonché ad altre iniziative e sperimentazioni innovative;
 - g) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

- h) collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche e private e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art.4 - Attività

1. Le principali attività di interesse generale dell'Associazione rientrano tra quelle elencate nell'art.5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sono le seguenti:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) Alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
 - i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



2. In particolare l'Associazione intende:

- a. prestare soccorso, assistenza e trasporto di infermi e feriti mediante idonei mezzi di trasporto con personale adeguatamente formato;
- b. promuovere o organizzare iniziative di solidarietà in situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio fisico e morale, sia con l'assistenza domiciliare che ospedaliera anche in collaborazione con altri enti del terzo settore;
- c. promuovere o organizzare attività di prevenzione della salute, di informazione e di educazione sanitaria;
- d. organizzare o creare servizi sociali, assistenziali, domiciliari per il sostegno e l'assistenza continuativa a favore della comunità territoriale, con particolare riguardo alle persone che si trovano in situazioni di bisogno materiale o psicologico;
- e. promuovere e organizzare attività di raccolta del sangue, di donazione di organi e altre iniziative per tutelare il benessere fisico, mentale e sociale, anche attraverso strutture e organizzazioni autorizzate;
- f. promuovere e organizzare iniziative nel campo della Protezione Civile, di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; acquisizione di infrastrutture, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per l'intervento di emergenza o prevenzione; Attivazione dei servizi assistenziali di pronto intervento e soccorsi primari anche in collaborazione/supporto con gli organi di Protezione civile nazionali, regionali, provinciali e locali, con gli Enti e Amministrazioni;
- g. promuovere e organizzare attività di formazione del volontariato, in particolare azioni di formazione ed informazione socio-sanitaria, sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti, direttamente o in collaborazione con ANPAS e con altre organizzazioni pubbliche o private;
- h. promuovere e organizzare attività sociali, culturali, educative, sportive e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita della comunità territoriale nonché di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i. favorire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- j. favorire interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito internazionale e di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k. promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. servizi e interventi di carattere sanitario e socio-sanitario, in particolare di infermeria, di guardia medica ed ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private;

provinciale di Sassari

- m. realizzare e/o gestire strutture sociali, socio-sanitarie e assistenziali nonché presidi residenziali per l'ospitalità di persone, prevalentemente non autosufficienti, anche in forma temporanea;
- n. aderire a campagne di raccolta fondi specifiche per la ricerca o il sostegno a determinate categorie in difficoltà anche in collaborazione con altri enti del terzo settore e/o raccolte di beni da destinare a persone in difficoltà;
- o. partecipare a bandi o iniziative finalizzate alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere altresì, a norma dell'Art.6 del D.lgs n.117 del 2017, (Codice del Terzo Settore), attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui ai punti precedenti, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e in osservanza dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui al comma che precede, nella Relazione al Bilancio o nella Relazione di Missione.

5. L'Associazione svolge anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
 - e) Collegio dei probiviri.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 
- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 - 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
 - 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere convocata nello stesso giorno della prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo

libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 5 (cinque) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi o in assenza di questi ricorrendo a nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo.
2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
3. L'organo di controllo può anche essere monocratico, in tal caso l'unico componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile.
4. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
5. Nel caso di organo collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.
6. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
2. Ha facoltà partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
3. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
4. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.



Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente

risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

